



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

COPIA

N. 74 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese **dicembre** alle ore **19:00** presso il Centro Polifunzionale del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
TUZZA ANDREA	P	BERTOLDO MIRKO	A
RIGO FRANCESCA	P	SOARDO GIACOMO	A
PASQUIN GIULIANO	P	PIVA ANDREA	P
PRADELLA LUCA	P	BERSAN LUCA	A
CAMPOLONGO SERENA	P	OLIVATO LORENZO	P
LOVATO STEFANO	A	BALDIN MARCO	P
BORIN MIRELLA	P		

assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE **dott. RANZA GIORGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TUZZA ANDREA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del **Sindaco** che illustra la proposta. Si tratta di fare un monitoraggio delle partecipazioni che detiene il Comune, che sono di lieve entità, per poi valutare il loro mantenimento e l'eventuale dismissione ove non fossero essenziali

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21/08/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016",

VISTO in particolare l'art. 20 del del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., annualmente entro il 31 dicembre, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che... *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/ fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VISTE le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente con la Corte dei Conti, contenenti chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP nonché lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal competente ufficio comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, così come indicato

nell'allegata Relazione Tecnica redatta sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente con la Corte dei Conti;

ACCERTATO che in base all'esito della rilevazione, il Comune di Villa Bartolomea alla data del 31 dicembre 2018, ha in essere le seguenti partecipazioni:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACQUE VERONESI Società Consortile a r.l.	0,73 %
AATO VERONESE	0,65 %
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	1,357 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	2,40 %
SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura	0,59 %

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
VIVERACQUA Scarl	0,127 %
detenuta tramite ACQUE	(0,73% di 17,39%)
VERONESI Scarl	

DATO ATTO che la partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del piano;

RILEVATO che Acque Veronesi S.c.a.r.l. e SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura non rientrano tra i casi di razionalizzazione, e pertanto si possono mantenere le partecipazioni in essere;

RICHIAMATA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2019 determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2019, incluso il seguente:

"D2. Verifica sull'attuazione dei piani razionalizzazione periodica delle società di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017. Conclusione dell'analisi dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui ai commi 611 e 612, della legge del 23 dicembre 2014 n. 190 e dell'art. 24 del richiamato D. Lgs. n. 175/2016, relativamente ai soli enti territoriali del Veneto";

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.74 del 16-12-2019 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Con votazione dei n. 9 consiglieri presente e votanti, essendo uscito alle ore 20,00 prima della trattazione del presente punto, il consigliere Bersan

- Favorevoli n. 8
- Astenuti n. 1 (Piva Andrea)
- Contrari nessuno

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, accertandole come dall'allegata relazione tecnica sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare conseguentemente il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute nella società Acque Veronesi S.c.a.r.l. e nella società SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione:
 - sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro tramite il caricamento nel portale Patrimonio delle Pubbliche Amministrazioni – modulo partecipazioni;
 - sia trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, tramite il caricamento nel portale Con.Te.;
 - sia pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Enti controllati”, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

Successivamente con separata apposita votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti 1 (Piva Andrea), espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
ANDREA TUZZA**

F.to _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO RANZA**

F.to _____

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li _____

L'INCARICATO COMUNALE

F.to Emanuela Polo

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIORGIO RANZA**

SI CERTIFICA

Che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIORGIO RANZA**

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. GIORGIO RANZA
